



BANDO PER IL RIPARTO DEL FONDO FINALIZZATO ALL'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA A CIRCUITO CHIUSO NELLE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE E SOCIO-ASSISTENZIALI PER ANZIANI E PERSONE CON DISABILITÀ, A CARATTERE RESIDENZIALE, SEMIRESIDENZIALE O DIURNO, NONCHÉ PER L'ACQUISTO DELLE APPARECCHIATURE FINALIZZATE ALLA CONSERVAZIONE DELLE IMMAGINI PER UN PERIODO TEMPORALE ADEGUATO. DECRETO-LEGGE 18 APRILE 2019, N. 32, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 14 GIUGNO 2019, N. 55.

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Dotazione finanziaria
- Art. 3 - Soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità
- Art. 4 - Interventi ammissibili, strutture socio-sanitarie finanziabili e tetti contributivi
- Art. 5 - Spese ammissibili
- Art. 6 - Spese e interventi non ammissibili
- Art. 7 - Modalità e termini di presentazione della manifestazione d'interesse (Fase 1)
- Art. 8 - Istruttoria e valutazione manifestazione d'interesse
- Art. 9 - Elenco manifestazione d'interesse e formazione del programma del fabbisogno
- Art. 10 - Modalità e termini per la conferma della domanda di finanziamento (Fase 2)
- Art. 11 - Istruttoria e valutazione delle domande di conferma di finanziamento
- Art. 12 - Elenco delle domande di conferma di finanziamento
- Art. 13 - Modalità di erogazione del finanziamento
- Art. 14 - Cumulabilità del finanziamento
- Art. 15 - Obblighi del soggetto beneficiario
- Art. 16 - Decadenza, revoche, rinunce
- Art. 17 - Vincolo di destinazione
- Art. 18 - Controlli
- Art. 19 - Obblighi di pubblicità
- Art. 20 - Disposizioni finali e normativa di riferimento
- Art. 21 - Avvio del procedimento e responsabile del procedimento
- Art. 22 - Trattamento dei dati personali

Art. 1 – Finalità

Il presente bando stabilisce i termini e disciplina i criteri e le modalità per il riparto del fondo finalizzato all'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso, nonché all'acquisto delle apparecchiature rivolte alla conservazione delle immagini per un periodo temporale adeguato nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno, di cui all'art. 5-septies, comma 2, del Decreto-Legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici".

L'iniziativa consentirà la predisposizione del programma del fabbisogno complessivo rilevato con gli interventi ritenuti prioritari e oggetto di finanziamento da presentare alla Direzione Generale della programmazione sanitaria presso il Ministero della Salute, per la successiva approvazione e conferma del finanziamento.

Il bando è articolato in due fasi (Fase 1 – Presentazione manifestazione d'interesse, Fase 2 – Conferma domanda di finanziamento) secondo le modalità e le tempistiche riportate agli artt. 7 e 10 del presente bando.



Art. 2 – Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria per il presente bando è pari a Euro 6.632.000,00 (seimilioneisessantotrentaduemila/00) a valere sul fondo di cui all'art. 5-septies, comma 4, del Decreto-Legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici", come ripartite nella Tabella A del decreto del Ministero della Salute del 31 dicembre 2021.

L'effettiva disponibilità di risorse è condizionata all'approvazione del programma di cui all'art. 2 del decreto del Ministero della Salute del 31 dicembre 2021, e dei specifici accordi, ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, tra il Ministero della Salute - Direzione generale della programmazione sanitaria e la Regione Veneto, secondo le dotazioni annuali stabilite nella tabella A del decreto, con i quali sono definiti le modalità di erogazione delle risorse ripartite e la relativa documentazione necessaria.

Art. 3 – Soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità

Possono presentare domanda di finanziamento i soggetti pubblici o i "soggetti di cui all'art. 4, comma 15, L. 412/1991", proprietari degli immobili, siti nel territorio della Regione Veneto, destinati a servizi socio-sanitari e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno di cui all'art. 4, anche non gestori del servizio.

Nel caso in cui il soggetto richiedente non sia gestore del servizio, il soggetto gestore dovrà essere un soggetto pubblico o soggetto privato non a scopo di lucro di cui all'articolo 128 della L.R. 13 aprile 2001 n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del D.lgs. 31 marzo 1998 n. 112".

Ogni richiedente può partecipare alla presente iniziativa con più domande di finanziamento, una per ciascuna struttura socio-sanitaria e socio-assistenziale come definito al successivo art. 4.

La partecipazione all'iniziativa implica l'accettazione di tutte le clausole previste dal bando.

Art. 4 – Interventi ammissibili, strutture socio-sanitarie finanziabili e tetti contributivi

Sono ammissibili a finanziamento, ai sensi degli articoli 1 e 2, comma 2 del Decreto Ministero della Salute 31 dicembre 2021, i seguenti interventi:

- a) nuova installazione di un sistema di videosorveglianza a circuito chiuso;
- b) ampliamento di un sistema di videosorveglianza a circuito chiuso;
- c) *upgrade* di un sistema di videosorveglianza a circuito chiuso già esistente.

I beni oggetto di contributo devono essere nuovi di fabbrica e forniti alle normali condizioni di mercato; inoltre devono essere installati nella struttura, situata nel territorio della Regione Veneto, indicata nella richiesta.

Al fine di salvaguardare le persone ospitate nelle strutture si specifica che tra gli interventi ammissibili a finanziamento sono ricompresi i lavori e le forniture per la realizzazione della "stanza dell'ascolto", quale spazio protetto, adeguatamente attrezzato e predisposto per l'audizione tra ospite e i suoi familiari.

Gli interventi sopraindicati devono interessare le seguenti strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e per persone con disabilità a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno, come definite nella DGR n. 2501/2007 e s.m.i.:

- a) Settore persone anziane:
 - Centro di servizi per persone anziane non autosufficienti;
 - Centro diurno per persone anziane non autosufficienti.
- b) Settore persone con disabilità:
 - Centro diurno per persone con disabilità;



- Comunità alloggio per persone con disabilità;
- Residenza Sanitaria Assistenziale per persone con disabilità;
- Centri di riferimento per gravi disabilità e disturbi del comportamento con elevata necessità sanitaria.

Per ogni domanda ammissibile sarà assegnato un contributo massimo pari al 95% del costo totale dell'investimento previsto IVA compresa, qualora il soggetto beneficiario certifichi che trattasi di effettivo onere a carico, non soggetto a recupero, fino ai seguenti importi massimi:

- a) Settore persone anziane non autosufficienti:
 - Centro diurno per persone non autosufficienti Euro 7.500,00;
- b) Settore persone con disabilità:
 - Residenza Sanitaria Assistenziale per persone con disabilità e Centri di riferimento per gravi disabilità e disturbi del comportamento con elevata necessità sanitaria Euro 20.000,00;
 - Comunità alloggio per persone con disabilità Euro 10.000,00;
 - Centro diurno per persone con disabilità Euro 7.500,00.

Con riferimento ai soli Centri di Servizi per persone anziane non autosufficienti, considerato che i sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso sono caratterizzati da costi fissi per la dotazione software e per il sistema di memorizzazione, indipendentemente dal numero di telecamere che si intende installare, dalla configurazione del sistema e dal numero di posti letto per persone anziane non autosufficienti ospitati nelle strutture, sarà assegnata una quota fissa in relazione alla dimensione del Centro di Servizi e una quota variabile in relazione al numero di posti letto per persone anziane non autosufficienti autorizzate all'esercizio, ivi compresi i posti letto delle sezioni ad alta protezione Alzheimer (SAPA), i posti letto delle sezioni per stati vegetativi permanenti (SVP) e per SLA, come indicato nella tabella seguente:

Dimensione del Centro Servizi (posti letto autorizzati all'esercizio)	Quota fissa in Euro	Quota variabile per posto letto autorizzato all'esercizio in Euro
≤ 60 posti letto	31.000	60
> 60 posti letto ≤ 120 posti letto	33.000	60
> 120 posti letto	35.000	60

Non sono ammesse istanze il cui finanziamento richiesto è di importo pari o inferiore a Euro 1.000,00 (mille/00).

Art. 5 – Spese ammissibili

Sono ammissibili a finanziamento esclusivamente le spese relative a lavori, servizi e forniture per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 4. Sono considerate ammissibili le voci di spesa relative alle spese tecniche per la progettazione, la direzione lavori, la redazione del piano di sicurezza, la contabilizzazione, l'assistenza dei lavori, il collaudo dei lavori, il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, nonché rilievi e consulenze specialistiche.

L'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) è ammessa nei limiti di legge, comunque entro il tetto massimo previsto dalla legge, qualora il soggetto beneficiario certifichi che trattarsi di effettivo onere a carico, non soggetto a recupero.



Art. 6 – Spese e interventi non ammissibili

Non saranno ritenute ammissibili a finanziamento le spese per la realizzazione dell'intervento sostenute prima della data di approvazione del programma di cui all'art. 9 del bando.

Non sono ammissibili a contributo i costi di manutenzione post installazione che devono essere a carico del soggetto richiedente.

Non saranno inoltre ritenuti ammissibili gli interventi che presentino una suddivisione in stralci non funzionali e non coerenti con la domanda presentata.

Non sono ammissibili le spese che non rispettino la normativa europea e nazionale in materia di affidamenti di servizi, di forniture e di lavori pubblici.

Art. 7 – Modalità e termini di presentazione della manifestazione d'interesse (FASE 1)

La domanda, a pena di inammissibilità, deve essere presentata **a partire dal primo giorno di pubblicazione del bando sul BUR** ed entro e non oltre **il quarantacinquesimo giorno successivo alle ore 17:00**, esclusivamente tramite l'applicativo SIU - Sistema Informativo Unificato, accessibile previa registrazione nel portale GUSI (Gestione Utenti Sistema Informativo), selezionando l'iniziativa di interesse.

Il sistema oltre tale termine non sarà più operativo ed impedirà la presentazione dell'istanza. Non è prevista la presentazione cartacea dell'istanza. Al termine della corretta compilazione di tutti i quadri della manifestazione d'interesse, la domanda potrà essere "Presentata" definitivamente tramite SIU.

Dal momento della conferma della domanda telematica e prima della presentazione della stessa, sarà necessario scaricare dal SIU la stampa della domanda in formato "PDF", firmarla digitalmente da parte del legale rappresentante del beneficiario o suo delegato alla firma (allegando in questo secondo caso la carta identità in corso di validità, senza rinominarla né sovrascriverla).

Al fine di prevenire eventuali inconvenienti che possono verificarsi a ridosso della scadenza del termine di presentazione delle istanze, sia per ragioni imputabili al sistema, sia per sovraccarichi o cali di performance della rete, si suggerisce ai soggetti proponenti di provvedere alla presentazione delle istanze con congruo anticipo rispetto alla scadenza fissata.

La presentazione della istanza costituisce presunzione di conoscenza e di accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nel presente bando e delle disposizioni regionali e nazionali riguardanti la materia.

La domanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed è soggetta alla responsabilità di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci.

Il richiedente è tenuto ad indicare un indirizzo PEC valido, anche non direttamente riferito al beneficiario, che sarà utilizzato per tutte le comunicazioni ufficiali.

Per qualsiasi problematica legata ad aspetti informatici, incluso il ripristino della password, è possibile contattare il call center regionale all'indirizzo mail call.center@regione.veneto.it o al numero verde 800914708 nei seguenti orari: dalle ore 8:00 alle ore 18:30 dal lunedì al venerdì e dalle 8:00 alle 14:00 il sabato.

Per ulteriori informazioni, chiarimenti e assistenza sul presente bando è possibile fare riferimento dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 13:00 ai seguenti recapiti telefonici:

Direzione Edilizia Ospedaliera a finalità collettiva (di seguito Direzione EO)

Tel. Ufficio 041 2792110-2327

Email: ediliziaospedaliera@regione.veneto.it



Informazioni e chiarimenti di carattere generale sul presente bando possono essere richiesti entro e non oltre il termine di 10 giorni antecedenti la chiusura della procedura informatica di compilazione della istanza online.

La trasmissione della domanda non impegna la Regione a dare seguito alla realizzazione delle azioni proposte, né a corrispondere alcun indennizzo o rimborso ai soggetti richiedenti.

Art. 8 – Istruttoria e valutazione manifestazione d'interesse

L'istruttoria è svolta dalla Direzione EO, che potrà avvalersi del supporto della Direzione Servizi Sociali.

Le domande pervenute saranno sottoposte inizialmente ad un'istruttoria amministrativa, tesa a verificare la presenza dei requisiti di ricevibilità, ammissibilità, correttezza e validità.

Le istanze saranno sottoposte ad un'istruttoria volta a verificare:

- la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente;
- il rispetto dei termini e della procedura di presentazione.

L'istanza è irricevibile qualora:

- non sia presentata nei termini di cui all'art.7;
- sia redatta e/o sottoscritta e/o inviata secondo modalità non previste dal presente avviso.

Sono inammissibili le istanze che:

- non rispettano le finalità del bando;
- vengono presentate da soggetti diversi da quelli indicati all'art.3.

Art. 9 – Elenco manifestazione d'interesse e formazione del programma del fabbisogno

Le domande, in base all'ordine cronologico di arrivo, che avranno superato le verifiche di cui all'art. 8 saranno inserite nel programma del fabbisogno complessivo rilevato, formato dagli interventi ritenuti prioritari e oggetto di ammissione a finanziamento di cui all'art. 2 del decreto del Ministero della Salute del 31 dicembre 2021 che, dopo l'approvazione regionale, verrà trasmesso al Ministero della Salute per l'ammissione a finanziamento.

Successivamente alla comunicazione di ammissione a finanziamento da parte del Ministero della Salute, con atto del Direttore della Direzione Edilizia Ospedaliera a finalità collettiva verrà approvato l'elenco degli ammessi a richiedere il finanziamento, unitamente all'elenco degli esclusi, pubblicata sul BUR e nella pagina riservata all'iniziativa, all'indirizzo: <https://www.regione.veneto.it/web/area-sanità/bando-videosorveglianza-2022> oltre che nella sezione Bandi e Concorsi (www.regione.veneto.it/Bandi*Avvisi*Concorsi/Bandi).

Tale pubblicazione costituisce, a tutti gli effetti, formale comunicazione ai richiedenti dell'esito dell'istruttoria relativa alla loro domanda. Tutti i soggetti inseriti nell'elenco degli ammessi possono procedere alla presentazione della conferma di domanda di finanziamento, secondo i termini e le modalità indicate all'art. 10.

Art. 10 – Modalità e termini per la conferma della domanda di finanziamento (FASE 2)

La conferma della domanda di finanziamento deve essere presentata esclusivamente online tramite l'applicativo SIU – Sistema Informativo Unificato, dal primo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell'elenco e fino alle ore 17:00 del trentesimo giorno successivo. Dopo tali ore e date, il sistema non sarà più operativo.

Nella conferma della domanda di finanziamento, mediante la piattaforma di cui al punto precedente, il richiedente dovrà indicare il CUP dell'intervento e attestare:

- di impegnarsi a garantire con proprie risorse la quota minima del 5% dell'importo dell'intervento;



- di impegnarsi a sottoscrivere l'accordo con le rappresentanze sindacali o, nel caso in cui risulti la comprovata impossibilità di raggiungere l'accordo con le rappresentanze sindacali, formalmente e preventivamente coinvolte, a richiedere l'autorizzazione alle competenti sedi territoriali dell'Ispettorato del Lavoro ai sensi del comma 1 dell'art. 4 della Legge n. 300/70;
- di impegnarsi a trasmettere la documentazione che verrà definita nello specifico accordo, tra il Ministero della Salute e i legali rappresentanti regionali;
- di impegnarsi al mantenimento in piena efficienza degli impianti per un periodo di 5 (cinque) anni dalla data del certificato di regolare esecuzione/fornitura;
- impegnarsi a sostenere i costi di manutenzione post installazione per almeno 5 (cinque) anni dalla data del certificato di regolare esecuzione/fornitura.

La piattaforma su cui presentare la conferma della domanda di finanziamento sarà accessibile solamente ai soggetti ammessi nella graduatoria di cui all'articolo 9.

La trasmissione della conferma della domanda di contributo non impegna la Regione a dare seguito alla realizzazione delle azioni proposte, né a corrispondere alcun indennizzo o rimborso ai soggetti richiedenti.

Art. 11 – Istruttoria e valutazione delle domande di conferma di finanziamento

L'istruttoria per determinare i richiedenti ammessi a finanziamento, è svolta dalla Direzione Edilizia Ospedaliera a finalità collettiva, che potrà avvalersi del supporto della Direzione Servizi Sociali, sulle domande caricate sulla piattaforma di cui al precedente articolo 10 entro i termini inderogabili ivi indicati.

Le domande saranno sottoposte ad un'istruttoria volta a verificare:

- la sussistenza dei requisiti oggettivi del richiedente;
- il rispetto dei termini e della procedura di presentazione;
- la sussistenza dei requisiti tecnici richiesti nel bando.

La domanda è irricevibile qualora:

- non sia presentata nei termini di cui all'art.10;
- sia redatta e/o sottoscritta e/o inviata secondo modalità non previste dal presente bando.

Sono inammissibili le domande che:

- non rispettano le finalità del bando;
- presentate da soggetti diversi da quelli indicati nella graduatoria di cui all'art.9.

Art. 12 – Elenco delle domande di conferma di finanziamento

Le conferme delle domande di finanziamento che abbiano superato positivamente tutte le verifiche indicate all'art. 11 saranno considerate ammissibili a finanziamento.

L'elenco dei soggetti ammessi a finanziamento, fino a concorrenza dei fondi disponibili, verrà approvato, unitamente all'elenco degli esclusi con atto del Dirigente della Direzione Edilizia Ospedaliera a finalità collettiva. Il Decreto è pubblicato sul BUR e inserito nel sito istituzionale della Regione.

Sarà compito della Direzione Edilizia Ospedaliera a finalità collettiva, dare comunicazione formale mediante PEC dell'ammissibilità a finanziamento ai soggetti beneficiari.

Art. 13 – Modalità di erogazione del finanziamento

I soggetti beneficiari di finanziamento, entro 6 mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento di ammissione a finanziamento, dovranno stipulare con la Direzione Edilizia Ospedaliera a finalità collettiva, specifica Convenzione che definisce gli impegni e gli obblighi di entrambe le parti,



relativamente all'intervento. Si precisa che, per il termine di 6 mesi, è ammessa la concessione di una sola proroga di massimo ulteriori due mesi per motivi non addebitabili all'istante.

Il soggetto beneficiario del finanziamento, entro i successivi 6 mesi dalla stipula della Convenzione, dovrà presentare alla Direzione EO la seguente documentazione:

- progetto dell'intervento, con cronoprogramma;
- atto di approvazione dell'intervento, con la copertura finanziaria e indicazione del CUP;
- dichiarazione di aver sottoscritto l'accordo con le rappresentanze sindacali (nel caso in cui risulti la comprovata impossibilità di raggiungere l'accordo con le rappresentanze sindacali, formalmente e preventivamente coinvolte, potrà essere allegata l'autorizzazione rilasciata dalle competenti sedi territoriali dell'Ispettorato del Lavoro ai sensi del comma 1 dell'art. 4 della Legge n. 300/1970);
- dichiarazione del rispetto della normativa statale in materia di tutela dei lavoratori e del trattamento dei dati personali, specificando che le registrazioni sono effettuate nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), delle altre norme in materia e delle disposizioni impartite dal Garante per la protezione dei dati personali;
- documentazione che verrà definita nello specifico accordo ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, tra il Ministero della Salute e i legali rappresentanti regionali.

L'erogazione del finanziamento avverrà in un'unica soluzione ad avvenuta conclusione dell'intervento, mediante presentazione alla Direzione Edilizia Ospedaliera a finalità collettiva, della documentazione della rendicontazione quietanzata, anche per la parte non soggetta a contributo, di certificato di regolare esecuzione/fornitura e di conformità dell'impianto sottoscritto da tecnico abilitato e direttamente ad Azienda Zero del modulo "Scheda dati anagrafici". Quest'ultima provvederà all'erogazione del finanziamento su specifico nulla osta della Direzione Edilizia Ospedaliera a finalità collettiva.

Il certificato di regolare esecuzione/fornitura, redatto su modello predisposto dalla Direzione Edilizia Ospedaliera a finalità collettiva, da utilizzare da parte dei soggetti beneficiari a chiusura del procedimento, prima di essere trasmesso alla Direzione EO, dovrà essere inviato all'Ufficio Tecnico dell'Azienda Ulss di riferimento territoriale, per la verifica dello stesso.

Art. 14 – Cumulabilità del finanziamento

Il finanziamento concesso con il presente avviso copre il 95% dell'importo complessivo dell'intervento, pertanto il richiedente, pena l'esclusione, dovrà impegnarsi a garantire la quota restante del 5%.

Il finanziamento concesso con il presente avviso non è cumulabile con altri programmi dell'Unione Europea o con risorse da Bilancio statale, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241.

Al fine di assicurare il rispetto del divieto di doppio finanziamento, i titoli di spesa dovranno riportare l'indicazione del CUP del progetto oggetto di contributo.

Art. 15 – Obblighi del soggetto beneficiario

Il soggetto beneficiario, oltre a quanto specificato negli articoli precedenti, è tenuto a:

- impegnarsi a garantire con proprie risorse il 5% dell'importo complessivo del finanziamento;
- ottemperare alle prescrizioni contenute nel bando e negli atti a questo conseguenti;
- produrre, nei tempi e nei modi previsti nel bando, le informazioni e i dati che saranno eventualmente richiesti;
- impegnarsi a sostenere i costi di manutenzione post installazione per almeno 5 (cinque) anni dalla data del certificato di regolare esecuzione/fornitura;
- non cedere o alienare i beni oggetto di finanziamento per un periodo di almeno 5 (cinque) anni dalla data del certificato di regolare esecuzione/fornitura, salvo nel caso di cessione a terzi per subentro a qualsiasi titolo dell'esercizio dell'attività. È altresì vietata la dismissione dei suddetti beni per il medesimo periodo di tempo;



- conservare, per un periodo di 10 (dieci) anni a decorrere dalla data di erogazione del finanziamento, tutta la documentazione tecnica, amministrativa e contabile (compresa la documentazione originale di spesa) relativa all'intervento oggetto di finanziamento;
- consentire alla struttura competente, o suo delegato, i controlli documentali e presso l'immobile in cui sono stati eseguiti gli interventi oggetto di finanziamento;
- comunicare alla struttura regionale competente eventuali modifiche e/o variazioni dell'intervento o della titolarità del soggetto beneficiario.

Art. 16 – Decadenze, revoche, rinunce

Il finanziamento è revocato o decade nei seguenti casi:

- non vengano rispettati gli obblighi previsti dal precedente art. 15, dal bando e dagli atti da questo conseguenti;
- sia accertato il rilascio di dichiarazioni ed informazioni non veritiere, relativamente al possesso dei requisiti del bando;
- il beneficiario rinunci al finanziamento;
- se disposto da parte del Ministero della Salute.

In caso di revoca del finanziamento già erogato, il soggetto beneficiario dovrà restituire, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del provvedimento di decadenza, la quota di finanziamento percepita, aumentata degli interessi legali calcolati a decorrenza della data di erogazione e sino alla data di assunzione del provvedimento di revoca.

Art. 17 – Vincolo di destinazione

Sull'immobile oggetto dell'intervento oggetto di finanziamento è costituito, ai sensi dell'articolo 28, comma 13 della Legge 23/12/1999 n. 488, vincolo di destinazione d'uso per servizi sociali e socio-sanitari per una durata non inferiore a 5 (cinque) anni a partire dalla data di fine lavori, come riportata nel Certificato di regolare esecuzione/fornitura, con obbligo di mantenimento in piena efficienza degli impianti per il relativo periodo di vincolo.

Detto immobile può essere alienato in costanza di vincolo di destinazione d'uso solo ai soggetti pubblici o privati non a scopo di lucro di cui all'articolo 128 della L.R. n. 11/2001, fatto salvo quanto fissato dall'articolo 8 della Legge regionale 23 novembre 2012, n. 43.

Dovrà essere richiesto alla Giunta regionale il preventivo nulla osta in caso di modifica della destinazione d'uso nel corso dei 5 (cinque) anni di vincolo.

Art. 18 – Controlli

La Regione si riserva di effettuare controlli a campione sulle istanze presentate, sulla relativa documentazione e sulle dichiarazioni rese dai proponenti, richiedendo la necessaria documentazione progettuale e amministrativa. I soggetti richiedenti si impegnano a trasmettere detta documentazione entro i termini che verranno indicati, pena l'esclusione dalla graduatoria.

La Direzione Edilizia Ospedaliera a finalità collettiva, si riserva di effettuare in qualsiasi momento, anche avvalendosi del personale dell'Ufficio Tecnico dell'Azienda Ulss competente per territorio, controlli presso l'immobile in cui sono installati i beni oggetto del finanziamento.

Art. 19 – Obblighi di pubblicità

Il presente bando sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto (BUR) e nella sezione Bandi-Avvvisi-Concorsi del sito istituzionale di Regione del Veneto.

Nella pagina del web regionale dedicata all'iniziativa, all'indirizzo <https://www.regione.veneto.it/web/area-sanità/bando-videosorveglianza-2022> sarà inoltre disponibile



ulteriore documentazione a supporto dello stesso (Es. link alla piattaforma informatica, guida alla compilazione, FAQ, etc.).

Art. 20 – Disposizioni finali e normativa di riferimento

Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento alle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti. L'Amministrazione regionale si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si rendessero necessarie a seguito dell'emanazione di normative comunitarie, statali e regionali in materia.

L'Amministrazione regionale si riserva, altresì, la facoltà di revocare o annullare la presente procedura senza che i proponenti possano vantare alcuna pretesa.

Art. 21 - Avvio del procedimento e responsabile del procedimento

Ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 vengono indicati gli elementi e i contenuti relativi all'avvio del procedimento.

Amministrazione competente: Regione del Veneto - Direzione Edilizia Ospedaliera a finalità collettiva.

Oggetto del procedimento: Bando per il riparto del fondo finalizzato all'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno, nonché per l'acquisto delle apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini per un periodo temporale adeguato. Decreto-Legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55.

Responsabile del procedimento: Ing. Paolo Fattori, Direttore della Direzione Edilizia Ospedaliera a finalità collettiva – Regione Veneto Rio dei Tre Ponti, Dorsoduro 3494/A - 30123 Venezia.

Art. 22 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation - GDPR), i trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti. Il presente articolo ha lo scopo di informare l'interessato su come vengono utilizzati i dati che lo riguardano nell'ambito dell'attività di trattamento di seguito indicata:

- il Titolare del trattamento è Regione del Veneto/Giunta regionale, con sede in Venezia, Palazzo Balbi – Dorsoduro, 3901;
- il Delegato al trattamento dei dati è il Direttore della Direzione Edilizia Ospedaliera a finalità collettiva, e-mail: ediliziaospedaliera@regione.veneto.it – PEC: edilizia.ospedaliera@pec.regione.veneto.it;
- il Responsabile della protezione dei dati/Data Protection Officer (DPO) della Regione del Veneto ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio n. 168, 30121 – Venezia, e-mail: dpo@regione.veneto.it – PEC: dpo@pec.regione.veneto.it;
- l'utilizzo dei dati personali riferiti a persone fisiche forniti in sede di presentazione della domanda di finanziamento saranno utilizzati dalla Regione del Veneto esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo di assegnazione ed erogazione del finanziamento e potranno essere trattati anche per finalità statistiche, ai sensi della disciplina di settore;
- i dati personali raccolti nell'ambito del presente bando saranno trattati mediante strumenti informatici e manuali;
- i dati personali, trattati da persone autorizzate, potranno essere comunicati a strutture regionali e/o altre amministrazioni pubbliche, ai fini di controllo, e non saranno diffusi. Potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, ai fini statistici. Il periodo di conservazione, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è definito nel titolario dell'amministrazione – DGR n. 778 del 8 giugno 2018;



- il conferimento dei dati personali è necessario ai fini della ricevibilità della domanda e del successivo inserimento in graduatoria e il mancato conferimento comporta l'inammissibilità della domanda.

I diritti dell'interessato possono essere esercitati in qualsiasi momento contattando il Responsabile della protezione dei dati (DPO) o, in sua assenza, il Titolare. Competono all'interessato i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere a Regione del Veneto l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendo gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento. Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali, con sede in Piazza Venezia n. 11 – 00187 Roma, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.

